



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1150 DEL 01/10/2026

**OGGETTO: VIA MULTEDO DI PEGLI
TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE PER
L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RINNOVAMENTO DELLA RETE GAS**

IL DIRIGENTE

Esaminata l'istanza inoltrata dalla società IRETI GAS S.p.A., PG/2026/493481 del 25/09/2026, con la quale viene richiesta la temporanea modifica della viabilità in un tratto della via in oggetto, nel territorio del Municipio VII - Ponente, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di rinnovamento della rete gas;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà, tratto interessato dalle lavorazioni, la riduzione di carreggiata al transito veicolare di un tratto della via in oggetto;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale così come quella delle maestranze impegnate nell'opera;

Vista l'Autorizzazione alla rottura suolo pubblico rilasciata dalla Direzione Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Strade emessa in data 25/09/2026 protocollo n°493481/2026 - OGU-260630-2796-26- ;

Preso atto che, con apposita nota trasmessa in data 25/09/2026, è stata resa edotta la Polizia Locale/Municipio territorialmente competente delle modifiche alla viabilità in questione, senza ricevere, entro il termine assegnato, alcuna osservazione in merito

Ritenuto opportuno

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire

condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;

- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il Piano di segnalamento temporaneo presentato dall'impresa esecutrice dei lavori in data 25/09/2026, in allegato quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre:

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 *“Nuovo Codice della Strada”*, artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*, art. 107;
- Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021, art. 51 comma 10;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante *“disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”*;
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante *“i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, nei sottoelencati segmenti stradali nelle date e fasce orarie sotto indicate, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Via Multedo di Pegli, tratto compreso tra il civico n°70 e Via Simone Pacoret de Saint Bon dal giorno **05/10/2026** al giorno **13/11/2026** sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- limite massimo di velocità di 30 km/h

Siano sempre garantiti i diritti di terzi ed in particolare il libero accesso agli stacchi laterali carrabili autorizzati ed alla continuità del servizio pubblico svolto da AMT.

Eventuali accessi e uscite dai varchi carrabili dovranno essere regolamentati con movieri idoneamente equipaggiati.

Dovrà essere sempre garantito in sicurezza il transito pedonale su aree debitamente separate dalla cantierizzazione.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

Come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 285/1992, il presente atto non costituisce titolo autorizzativo all'esecuzione di opere/depositi e apertura di cantieri stradali sulle strade e loro pertinenze, si attesta inoltre che in carenza di tale titolo l'ordinanza è inefficace

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, e di mantenere nel tempo la relativa manutenzione, nonchè al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento;

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero

entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



IRETI GAS SpA

Strada Santa Margherita, 6/A – 43123 Parma
C.F. Partita Iva 02837570999

LAVORI DI ESTENDIMENTO, RINNOVAMENTO, MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA, COSTRUZIONE E PRONTO INTERVENTO SU
RETI, DERIVAZIONI D'UTENZA E IMPIANTI DEL SERV. IDRICO,
DISTRIBUZIONE DI GAS E EN. E –CIG 930759565F

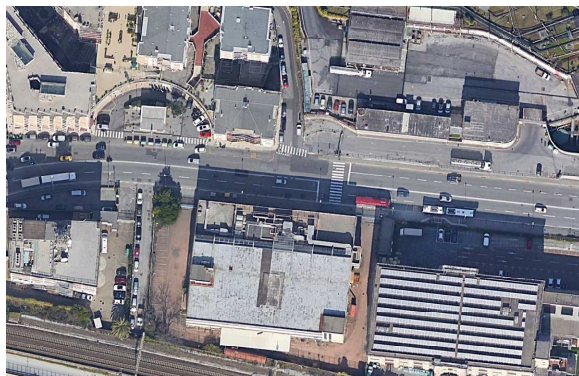
Area territoriale di GENOVA

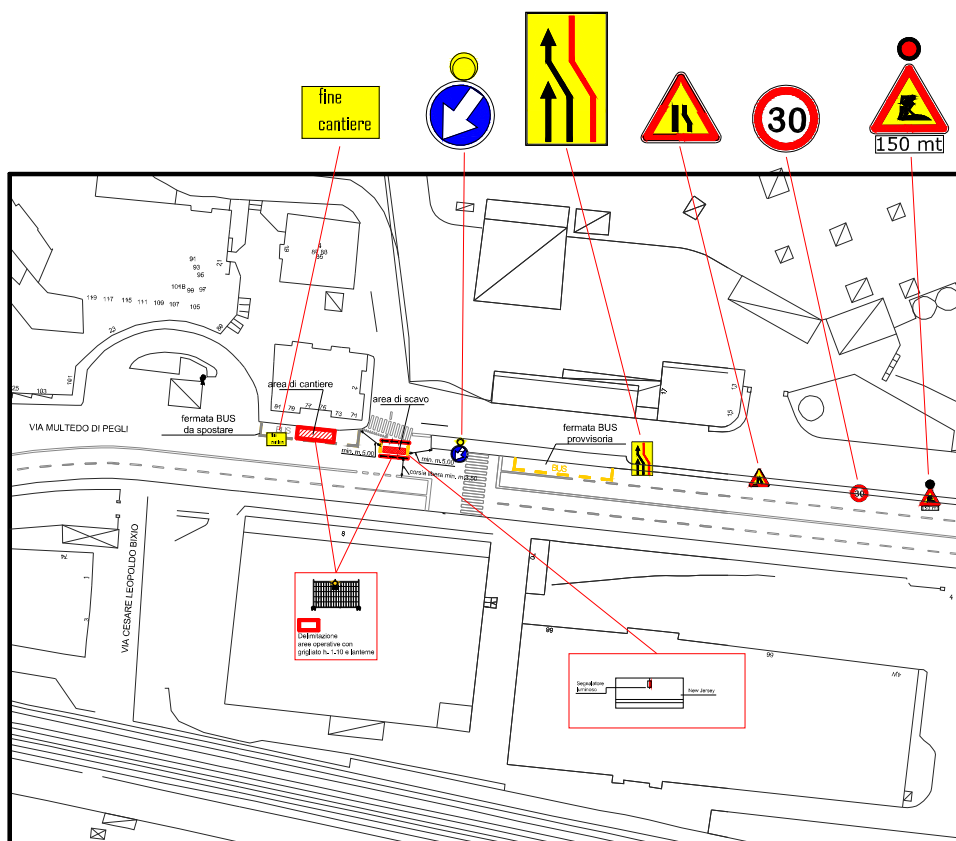
GENOVA – VIA MULTEDO – REGGIO – VILLA CHIESA
LAVORI DI RINNOVAMENTO RETE GAS
WBS: C16R2-L021-06-0400 - C10R2-L121-06-0400

PROCESSO: - GAS

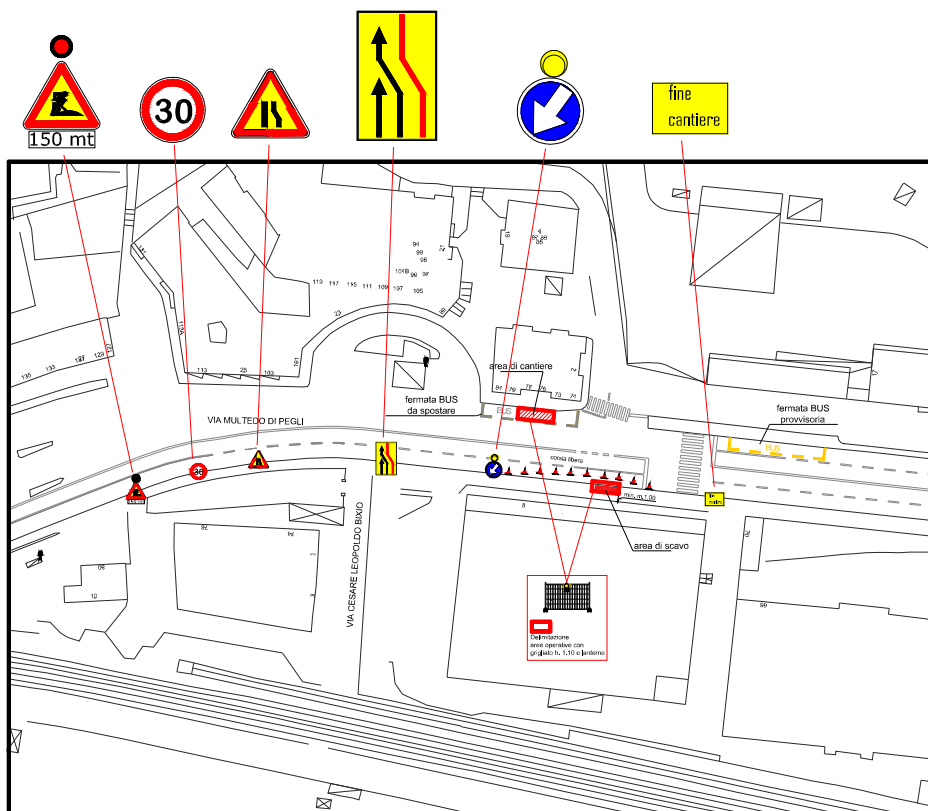
PIANO DI SEGNALAMENTO TEMPORANEO

DATA 28/07/2026





FASE 1



FASE 2